

RISTRUTTURAZIONE DEBITI N°3/2024

Sent. n. 38/2024 pubbl. il 08/07/2024
Rep. n. 44/2024 del 08/07/2024

N. R.G. 26/2024

OGGETTO: OMOLOGA PIANO DEL
CONSUMATORE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CUNEO

IL GIUDICE

LETTO il ricorso depositato in data 26.04.2024 da:
NARDINI Andrea, residente in Nucetto
per l'omologazione del Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Premesso che, con ricorso depositato in data 26.04.2024, Nardini Andrea chiedeva la ristrutturazione dei debiti del consumatore secondo la disciplina dettata dagli artt. 67 e segg. CCI; rilevato che, con decreto ex artt. 70, 1° e 4° comma, CCI, emesso in data 06.05.2024, il Giudice, ritenuto che parte ricorrente fosse qualificabile come consumatore sovraindebitato ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCI, e verificata la completezza della domanda e dei documenti allegati ex artt. 67 e 68 CCI, rilevato che non risultavano condizioni soggettive ostative ex art. 69 CCI e quindi ritenuto che il piano e la proposta fossero ammissibili ai sensi dell'art. 70, 1° comma, CCI, disponeva la sua pubblicazione, mandando l'OCC a darne comunicazione ai creditori entro 30 giorni;

rilevato che l'OCC ha riferito al giudice ai sensi dell'art 70, 6° comma, CCI, dichiarando che nel termine previsto di 20 giorni sono pervenute le osservazioni al Piano dell'Agenzia delle Entrate e del Banco di Credito P. Azzoaglio;

rilevato che l'Agenzia delle Entrate evidenzia che, nel caso in cui il Piano di Ristrutturazione fosse omologato, essa riceverebbe una percentuale di soddisfacimento dei propri crediti pari al 12%, a fronte di una superiore percentuale, pari al 17%, che riceverebbe in caso di apertura della procedura di Liquidazione;

rilevato che tale conseguenza deriva dalla presenza, sia di debiti previdenziali, sia di debiti erariali, poiché i debiti erariali sono di importo maggiore, ma di privilegio inferiore, rispetto a quelli previdenziali, e nella liquidazione, senza la ripartizione in classi operata dal debitore, potrebbero avere una percentuale di soddisfazione del 17%, come indicato nella stessa



attestazione dell'OCC (v. pag. 13);

rilevato peraltro che, analizzando i creditori privilegiati nella loro totalità, sempre senza la ripartizione in classi, la soddisfazione complessiva risulta pari al 34%, quindi migliore rispetto a quanto prospettato dall'Agenzia delle Entrate;

rilevato che il Banco Azzoaglio osserva che il debitore continua a pagare le rate del mutuo, che lo stesso è di modesto importo e che potrebbe essere ristrutturato prendendo a riferimento un orizzonte temporale più lungo e suggerisce la vendita dei beni della moglie del debitore per soddisfare i creditori;

rilevato peraltro che tale soluzione non è possibile, in quanto debiti sono personali e non famigliari, inoltre come risulta dagli atti, la moglie già concorre alle spese di sostenimento della famiglia;

rilevato peraltro che, a fronte delle osservazioni del Banco, il Piano è stato modificato dal debitore, prevedendo una percentuale di soddisfazione che dal 7,26% passa al 7,85% per i creditori chirografari;

ritenuto quindi che la modifica del Piano proposta dal debitore sia migliorativa rispetto a quella originaria;

ritenuto che, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese, nonché della modifica migliorativa proposta, il Piano sia giuridicamente ammissibile e fattibile;

P.Q.M.

visto l'art. 70, 7° comma, del Codice della Crisi

OMOLOGA

il Piano del consumatore presentato da Nardini Andrea, nato a Genova il 01.09.1979, residente in Nucetto, via S. Lucia n. 33;

mandando all'OCC di effettuare la trascrizione del medesimo, ove necessario;

DICHIARA

chiusa la procedura.

Manda la Cancelleria ad effettuare la pubblicazione della presente sentenza e l'OCC ad eseguire le prescritte comunicazioni ai creditori.

Cuneo 08.07.2024

Il Giudice

dr. Rodolfo Magri

COMUNICATO TELEFONICAMENTE
IN DATA 08 LUG. 2024
AVV. FLAVIO GAZZ
DR. DE MARCHI MONICA
P.M. SEDE

LA CANCELLERIA
CUNEO

